



COMUNE DI **San Nicola Arcella**

Provincia di COSENZA

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## ***PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15 Maggio 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 ottobre 2012)*

## **INDICE**

### **CAPO I NORME GENERALI**

- Art.** 1. Erogazione di acqua potabile  
2. Tipi di fornitura e relativi usi dell'acqua  
3. Misurazione dei consumi e tariffe

### **CAPO II GESTIONE DELLE UTENZE**

- Art.** 4. Domanda di utenza  
5. Cessione del contratto, dei locali e subentro nella fruizione del servizio  
6. Volture  
7. Condizioni di somministrazione  
8. Divieto di impiegare l'acqua per usi diversi dal contratto di fornitura  
9. Danni per interruzioni del deflusso di acqua  
10. Avvisi per la sospensione generale del servizio  
11. Sospensioni tecniche  
12. Controlli tecnici  
13. Oneri contrattuali  
14. Esecuzione delle prese e posa contatori  
15. Spese per le derivazioni  
16. Opere conservative delle prese  
17. Contatori  
18. Rubinetto di intercettazione  
19. Sigillatura del contatore  
20. Avviso di guasto del contatore  
21. Sostituzione del contatore  
22. Lettura dei contatori  
23. Impedimento alla lettura dei contatori  
24. Verifiche del contatore  
25. Impianti interni  
26. Prescrizione del Comune  
27. Condomini  
28. Utenze condominiali  
29. Calcolo dei consumi delle utenze condominiali

### **CAPO III IMPIANTI SPECIALI**

- Art.** 30. Idranti e bocche d'incendio  
31. Sigillatura  
32. Contratto di fornitura  
33. Canone anticipato  
34. Penalità per manomissione  
35. Divieto di derivazioni

**CAPO IV**  
**PAGAMENTO CORRISPETTIVI, PENALITA', CONTROVERSIE,**  
**RIMBORSI, ESENZIONI, INTERVENTI.**

- Art.** 36. Fatturazione e pagamenti
- 37. Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
  - 38. Rimborsi
  - 39. Somministrazioni straordinarie e speciali
  - 40. Consumi eccezionalmente elevati
  - 41. Prelievi abusivi e sanzioni
  - 42. Contestazioni delle infrazioni
  - 43. Vertenze
  - 44. Elezione di domicilio

**CAPO V**  
**STRUTTURA**

- Art.** 45. Sovrintendenza generale e funzioni
- 46. Normativa di rinvio
  - 47. Foro competente
  - 48. Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

## **C A P O I**

### **Norme Generali**

#### **Articolo 1**

##### ***Erogazione di acqua potabile***

1. L'erogazione di acqua potabile nel territorio del Comune di San Nicola Arcella è effettuata per l'intervento del Comune stesso che vi provvede secondo quanto stabilito dai propri organi, nei limiti dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti.
2. L'acquedotto di proprietà del Comune di San Nicola Arcella viene gestito direttamente in economia, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera a) della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.
3. Provvede alla somministrazione di acqua potabile e all'esercizio delle opere e servizi complementari a chi ne fa domanda, secondo le norme e condizioni del presente regolamento e dell'annessa tariffa.

#### **Articolo 2**

##### ***Tipi di fornitura e relativi usi dell'acqua***

Si distinguono forniture per i seguenti usi:

A). **Usi Pubblici:** Forniture a edifici e strutture adibite a servizi di attività di Enti Pubblici, fontanelle pubbliche, vasche di cacciata per fognature, idranti e bocche d'incendio stradali.

B). **Usi privati:**

Forniture di acqua alle abitazioni, negozi, bar, alberghi, stabilimenti balneari, bocche d'incendio e idranti privati.

C). **Usi industriali:**

fornitura di acqua necessaria ai processi di lavorazione, compreso quello temporaneo nei cantieri edili e affini.

D). **Uso agricolo:**

Fornitura di acqua per allevamento bestiame ed attività agricole e rurali. Non sono ammesse concessioni per uso irriguo.

E). **Usi diversi:**

Esposizioni, fiere, altri usi temporanei. Tali forniture potranno essere concesse quando lo consenta la potenzialità degli impianti e non venga comunque pregiudicata la distribuzione dell'acqua.

F). Idranti e bocche d'incendio, come disciplinato al Capo III.

#### **Articolo 3**

##### ***Misurazione dei consumi e tariffe***

1. L'acqua viene somministrata di norma a contatore, fatte salve le eccezioni di cui al presente articolo.
2. Le somministrazioni d'acqua e le prestazioni accessorie si effettuano ai prezzi indicati dalla tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico.
  - a). La tariffa e le prestazioni accessorie sono determinate per anno solare con deliberazione della giunta comunale, da emanare entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
  - b). In caso di mancata determinazione entro detto termine, si intendono prorogate la tariffa e le prestazioni dell'anno precedente.
3. Al fine di garantire la copertura dei costi d'esercizio e di investimento, assieme alla tariffa viene previsto un "costo fisso del servizio" che è inteso come costo base del corrispettivo dovuto e potrà essere variato con le modalità e i tempi di cui al precedente comma 2, adeguandolo alle variazioni del costo del servizio.
4. Non si applica il contatore:
  - a) alle prese d'acqua per bocche d'incendio ed idranti, per i quali è dovuto un canone fisso ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento;
  - b) alle utenze per usi provvisori ed occasionali per un periodo non superiore a 30 giorni, quando, a giudizio del Comune, sia opportuno concedere l'allaccio senza contatore, previo pagamento, delle spese di allacciamento e dei consumi stimati in via preventiva dall'Ufficio;
  - c) a discrezione del Comune, nei casi in cui all'art. 40 del presente Regolamento.

## **C A P O II**

### **Gestione delle utenze**

#### **Articolo 4**

##### **Domanda di utenza**

1. Le domande di fornitura vanno redatte, in bollo, su apposito modulo fornito dal Servizio Idrico da cui risulti il tipo di utenza, secondo la classificazione dell'uso dell'acqua di cui all'art. 2, il quantitativo di acqua richiesto, la durata e la località di somministrazione.

La domanda dovrà essere inoltre accompagnata da:

- a) copia di un documento di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda.
- b) copia del tesserino fiscale rilasciato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- c) visura catastale aggiornata;
- d) per l'immobile di proprietà: atto di proprietà o titolo equipollente;
- e) per l'immobile in locazione: contratto di affitto registrato ovvero atto di assenso del proprietario;
- f) per l'immobile condominiale: verbale di assemblea condominiale di nomina amministratore.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente si obbliga a sottostare, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni e norme stabilite dal presente Regolamento e relativa tariffa, nonché a tutte le disposizioni tecniche ed amministrative emanate dal Comune ed alle eventuali future modifiche al presente Regolamento.

3. Se il richiedente non è proprietario dell'immobile, è d'obbligo unire alla domanda di fornitura l'atto di assenso del proprietario o copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

4. Nel caso in cui l'utenza comporti il passaggio delle tubazioni sulla proprietà di terzi, il richiedente deve unire alla domanda l'assenso, rilasciato dai terzi proprietari, all'attraversamento e alla costituzione della servitù di acquedotto. Nel caso in cui non sia possibile ottenere in via bonaria l'assenso all'attraversamento, l'utente dovrà agire per ottenere la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, fatti salvi i casi in cui il Comune possa procedere d'autorità all'esecuzione dell'allacciamento per preminenti motivi di pubblico interesse.

5. Il contratto di fornitura si perfeziona con la firma che l'Organo competente del Comune appone sulla domanda di somministrazione, in segno dell'accoglimento della domanda medesima; l'utente ha sempre diritto di prendere visione del contratto presso il competente Ufficio Comunale e farsene rilasciare copia.

6. I contratti di somministrazione d'acqua, salvo quelli per usi temporanei, hanno durata annuale con scadenza il 31 Dicembre di ciascun anno; la prima scadenza coincide comunque con il 31 Dicembre dell'anno in corso del quale i contratti sono stipulati e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto almeno trenta giorni prima con lettera raccomandata o con l'apposito modello predisposto dal Comune regolarmente protocollato.

a) Il contratto si intenderà disdetta o concluso dalla effettiva data di rimozione o comunque di controllo del contatore, che sarà effettuato dal Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi entro i quindici giorni successivi dalla data di ricezione della disdetta. I pagamenti dei canoni saranno calcolati sino alla data di materiale chiusura dell'utenza.

b) Il Servizio Tributi, ove necessario, provvederà al conteggio delle eventuali morosità presenti ed alle riscossioni di canoni, diritti e consumi precedenti, che dovranno essere corrisposte dall'utente richiedente preventivamente alla richiesta di disdetta.

7. Il titolare di un'utenza a contatore può richiedere la sospensione del contratto; in tal caso il Comune procederà alla sigillatura del contatore e all'utente, per tutto il periodo della sospensione, sarà addebitato il costo fisso del servizio, previo pagamento del costo fisso di chiusura/apertura, stabilito nei modi di cui al precedente art. 3.

#### **Articolo 5**

##### **Cessione del contratto, dei locali e subentro nella fruizione del servizio**

1. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.

2. Gli utenti-concessionari che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto, comunicando nel

contempo, per ottenere la cancellazione dalla lista di carico delle utenze dell'acqua, anche i dati anagrafici e il luogo di residenza dell'acquirente-utilizzatore del locale stesso.

3. L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, oppure il corrispettivo corrispondente al consumo minimo garantito fino alla scadenza contrattuale – cioè fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene comunicata la cessazione del contratto, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.

4. Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

5. L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

6. L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata e del canone corrispondente al consumo minimo contrattuale garantito dovuto da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

7. Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a comunicare al Servizio Tributi, entro il 31 Dicembre, l'avvenuto decesso e le conseguenti modifiche (cessazioni, volture, altro) da apportare al contratto.

8. Gli eredi, nei confronti dei quali si applicano, in quanto compatibili, tutte le previsioni del presente articolo, sono solidalmente responsabili a norma di legge verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto; il Comune può far valere le sue pretese anche nei confronti di uno solo degli eredi.

9. Resta salvo, nei casi di cui ai commi precedenti, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

## **Articolo 6**

### ***Volture***

1. Fermo restando che il precedente utente/proprietario ed i suoi eredi sono sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto, in alternativa alla comunicazione di cessazione del contratto, il nuovo proprietario, usufruttuario, locatario o, comunque, utilizzatore dell'abitazione o locale regolarmente allacciato alla rete idrica, può richiedere, su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi e contenente le indicazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la voltura dell'utenza, senza che il Comune proceda al distacco e riallaccio dell'utenza stessa a favore del nuovo titolare; in questo caso, il richiedente la voltura dovrà provvedere alla firma del contratto.

2. Nel caso che un utente trasferisce la residenza propria e quella della propria famiglia in un immobile del Comune di San Nicola Arcella, l'Ufficio Anagrafe deve proporre, congiuntamente all'istanza di nuovo residente, anche la sottoscrizione del contratto di somministrazione dell'acqua.

3. Se l'immobile è già servito di presa d'acqua, il nuovo utente dovrà allegare alla propria richiesta, anche in copia fotostatica, quella di recesso del precedente utente, salvo che il Comune non sia già in possesso di detto recesso fra i propri atti.

## **Articolo 7**

### ***Condizioni di somministrazione***

1. La somministrazione dell'acqua viene effettuata alle condizioni previste dalla tariffa.

2. L'utente sarà tenuto a pagare i corrispettivi fissati per la fornitura, non appena ultimate e pronte a funzionare le opere relative alla presa e al collocamento del contatore, su verbalizzazione e sigillatura da parte del Servizio Tecnico.

## **Articolo 8**

### ***Divieto di impiegare l'acqua per usi diversi dal contratto di fornitura***

1. Nessun utente potrà usufruire dell'acqua per uso diverso da quello richiesto nella domanda di fornitura.

2. In particolari circostanze, determinate da carenze idriche per motivi diversi, con ordinanza sindacale può essere vietato, in particolare alle utenze domestiche o assimilate, impiegare l'acqua per innaffiare giardini, orti, cortili, strade ecc....

3. Verificandosi la necessità di usufruire dell'acqua per altri usi, cessando o meno quello originario, occorrerà ottenere preventivo nulla-osta da parte del Comune, previa le eventuali necessarie modifiche al contratto.

## **Articolo 9**

### ***Danni per interruzioni del deflusso di acqua***

Il Comune, pur impegnandosi a provvedere agli interventi di competenza nei tempi tecnici indispensabili, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzioni di pressione dipendenti da forza maggiore o dalle riparazioni alle opere di condotta. In tali casi l'utente non potrà pretendere risarcimenti o rimborsi.

## **Articolo 10**

### ***Avvisi per la sospensione generale del servizio***

In caso di sospensione generale del servizio di fornitura, il Comune ne darà notizia, possibilmente in tempo utile, con le modalità ritenute più opportune, tali comunque da assicurare la massima divulgazione del fatto entro i limiti del territorio servito.

## **Articolo 11**

### ***Sospensioni tecniche***

Il Comune per necessità tecniche o igieniche potrà sospendere l'erogazione dell'acqua per il periodo strettamente necessario in dipendenza delle suddette necessità senza diritto per gli utenti ad alcun indennizzo.

## **Articolo 12**

### ***Controlli tecnici***

1. Il Comune si riserva comunque la facoltà di controllare ed ispezionare a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati alla condotta e alla distribuzione dell'acqua nei fabbricati.

2. In caso di rifiuto ingiustificato, si procederà d'Ufficio all'interruzione del servizio con un termine di preavviso di almeno otto giorni. Per il ripristino del servizio interrotto a causa dell'utente, questi dovrà pagare una penale di riallaccio, stabilita con determina del Sindaco, nei modi e termini di cui all'art. 3.

## **Articolo 13**

### ***Oneri contrattuali***

E' a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per le imposte, tasse, contributi e diritti, sui contratti e sulle forniture dell'acqua.

## **Articolo 14**

### ***Esecuzione delle prese e posa contatori***

1. Le prese, ossia le opere di derivazione delle tubazioni fino al pozzetto o nicchia saranno eseguite, previa cauzione stabilita con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per ripristino opere d'arte esistenti, dall'utente, dietro sovrintendenza del personale comunale che certificherà la regolarità dell'allaccio.

2. In particolare situazioni, il Comune può eseguire le opere di cui al punto precedente.

3. I contatori verranno posti in opera nella proprietà dell'utente, in prossimità della linea di confine, in opportuna nicchia esterna da ricavarsi nella muratura nel piano terra dell'immobile ed in prossimità dell'ingresso, in posizione idonea alla loro lettura e conservazione.

a) Nei casi di proprietà recintate, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.

b) Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.

c) Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto al proprio personale.

4. I contatori sono in ogni caso collocati prima di autoclavi o impianti di sollevamento eventualmente necessari per l'alimentazione degli edifici.

5. Per l'installazione dei contatori in via eccezionale all'interno dei fabbricati, la tubazione in acciaio che immette al misuratore deve essere a vista, ispezionabile.

#### **Articolo 15**

##### ***Spese per le derivazioni***

1. Le spese per le derivazioni di cui al precedente art. 14, fino ai lavori murari per l'alloggiamento del contatore compresi e per ogni eventuale modifica saranno a carico degli utenti.

2. Le prese, ossia le opere di derivazione dalle tubazioni stradali o di rete sino al contatore e al suo alloggiamento compreso, restano di proprietà del Comune.

#### **Articolo 16**

##### ***Opere conservative delle prese***

1. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti alle opere di presa fino al pozzetto o nicchia del contatore compresi, sono a carico del Comune.

2. E' fatto divieto altresì installare pompe ed impianti di sollevamento con attacchi diretti alle tubazioni collegate alle reti di distribuzione.

#### **Articolo 17**

##### ***Contatori***

1. Il contatore, a lettura diretta, dovrà essere acquistato dall'utente a proprie spese il quale provvederà alla manutenzione. Nel caso di guasto o di imperfetto funzionamento stabilito dal Servizio Tecnico e/o dal Servizio Tributi, l'utente dovrà, a proprie spese, sostituirlo con altro alla presenza del personale di cui ai predetti Servizi, i quali in contemporanea apporranno i sigilli.

2. L'utente deve proteggere il contatore e relativi manufatti da qualunque danno e curarne la pulizia e la sorveglianza.

#### **Articolo 18**

##### ***Rubinetto di intercettazione***

Subito a valle del contatore, l'utente è tenuto a collocare a sue spese un rubinetto di intercettazione e una valvola unidirezionale, in modo da evitare ritorni d'acqua in rete.

#### **Articolo 19**

##### ***Sigillatura del contatore***

1. Ogni contatore sarà piombato con sigillo da parte del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.

2. La rottura del sigillo darà luogo al risarcimento da parte dell'utente di tutte le spese inerenti al ripristino del nuovo sigillo, salvo ogni altra azione di legge e l'addebito dei consumi, determinato anche induttivamente.

#### **Articolo 20**

***Avviso di guasto del contatore (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 ottobre 2012)***

1. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio Tecnico e/o al Servizio Tributi affinché si possa provvedere ad individuare e rimuovere le cause. Ai fini della determinazione dei consumi si applica l'art. 24 del presente Regolamento.

2. In caso di mancato rispetto da parte dell'utente dei dettami di cui al precedente art. 17, ovvero per qualsiasi motivo non imputabile al Comune dovuta a negligenza dell'utente stesso, il contatore non è stato sostituito per cui è impossibile determinare il consumo con le modalità di cui all'art.22, si considera in bolletta "un consumo presunto per utenza" **pari a mc 60 di acqua**, fognatura e depurazione, per ogni componente della famiglia/utente risultante anagraficamente residente che fa uso dell'utenza guasta,

comprensivi di oneri riflessi, quest'ultimi se ed in quanto dovuti e, per i non residenti, con le modalità di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

3. Le modalità applicative di cui al presente comma non hanno effetto per le abitazioni risultanti per l'intero anno, chiuse, disabitate o dichiarate tali con provvedimento del Comune in quanto inagibili. Solo per queste tipologie, in presenza di punto presa idrica, l'utente/proprietario è tenuto a pagare l'importo del costo fisso del servizio, salvo disdetta del contratto.

## **Articolo 21**

### ***Sostituzione del contatore***

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del contatore quando lo ritenga opportuno, sempre tramite preavviso e giustificato motivo.

## **Articolo 22**

### ***Letture dei contatori***

1. La lettura dei contatori viene eseguita ogni 12 mesi dal personale del Comune.

Il personale di detto Servizio, non trovando in casa l'utente, lascerà un avviso di avvenuta visita ed il contestuale invito ad inviare la lettura del contatore all'Ufficio preposto.

2. Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento letture di controllo dei contatori.

3. L'addebito dei consumi viene effettuato annualmente mediante apposita fatturazione dei consumi, a metri cubi interi, le frazioni verranno comprese nella fatturazione successiva.

## **Articolo 23**

### ***Impedimenti alla lettura dei contatori***

1. Nei casi in cui risultasse impedita la lettura del contatore per cause determinate dall'utente, il consumo verrà stabilito nei modi indicati dal precedente art.20.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti previsti dal Regolamento ed ogni azione civile e penale, qualora il fatto sia dovuto a dolo dell'utente (sanzione massima).

## **Articolo 24**

### ***Verifiche del contatore***

1. Gli utenti potranno richiedere una verifica del contatore per rilevare difetti di misurazione versando un importo stabilito dal Comune, ai sensi dell'art. 3, come deposito cauzionale.

2. La spesa relativa alla verifica sarà a carico del Comune, mentre l'acqua segnata in più o in meno verrà compensata per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

3. Se la richiesta di verifica del contatore, sarà ritenuta infondata, tramite apposito verbale redatto dal Servizio Tecnico, si procederà ad incamerare il deposito cauzionale versato, altrimenti lo stesso sarà restituito.

4. La presentazione della domanda per la verifica di un contatore non dà diritto a ritardare il pagamento del consumo indicato dal contatore stesso, salvo eventuale rimborso.

## **Articolo 25**

### ***Impianti interni***

Gli impianti interni di distribuzione e i relativi apparecchi all'interno degli immobili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità degli utenti.

## **Articolo 26**

### ***Prescrizione del Comune***

1. Nell'esecuzione degli impianti interni, l'utente dovrà uniformarsi alle prescrizioni che il Comune riterrà necessario stabilire nell'interesse del servizio, oltre alle disposizioni in maniera igienico-sanitaria.

2. L'utente deve inoltre, sia all'interno che all'esterno, evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture di qualunque tipo.

a). E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabili e/o altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne.

b). E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

- c). L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
- d). E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.
3. Qualora gli impianti non fossero conformi alle disposizioni, il Comune potrà riservarsi di sospendere la somministrazione dell'acqua fino a che le prescrizioni stesse non vengano adempiute. Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza del presente articolo.

## **Articolo 27** **Condomini**

Definizioni:

- a) Agli effetti del presente Regolamento, per "condominio" si intende un unico corpo di fabbricato esteso in verticale sul almeno due piani e con un minimo di quattro unità immobiliari distribuite nei piani stessi.
- b) Per "unità immobiliare" si intende una porzione di edificio predisposta per alloggio di una famiglia o per lo svolgimento di una attività commerciale, professionale o artigianale, munita di servizio idrico indipendente.
- c) Un unico edificio fino a 3 unità immobiliari può essere dimensionato con una singola presa idrica e un solo contatore, salvo diversa scelta degli utenti che provvederanno a differenziare e separare i singoli impianti secondo le disposizioni della struttura tecnica comunale.
- d) Il condominio può essere anche di tipo orizzontale, a condizione che le unità immobiliari siano almeno quattro.

## **Articolo 28**

*Utenze condominiali (soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 ottobre 2012)*

## **Articolo 29**

*Calcolo dei consumi delle utenze condominiali (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 ottobre 2012)*

- 1. Su tutte le utenze idriche verrà applicata la vigente tariffa, secondo contratto, in base al consumo rilevato dal misuratore sigillato a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.**
- 2. Per le utenze singole la procedura consiste nel rilievo periodico delle letture a contatore e nella applicazione della relativa tariffa con il conseguente calcolo per risalire all'importo da far pagare all'utente.**
- 3. Per le utenze condominiali si procederà al calcolo dei consumi secondo le seguenti due modalità che vanno preventivamente specificate all'atto dell'accertamento e collaudo di tutto l'impianto da parte del Servizio Tecnico ed indicati chiaramente sul contratto:**
  - A- impianto dotato di un unico contatore condominiale, immatricolato e sigillato a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi;**
  - B- impianto dotato di un contatore condominiale, immatricolato e sigillato a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi, e di contatori relativi alle singole utenze, presenti all'interno del condominio, regolarmente immatricolati e sigillati a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.**
- 4. Nel caso dell'impianto di tipo A, il contratto sarà stipulato dall'amministratore condominiale, la lettura del contatore condominiale sarà effettuata dal Comune ed il consumo rilevato sarà addebitato all'amministratore condominiale.**
- 5. Nel caso dell'impianto di tipo B, l'amministratore condominiale dovrà solo comunicare al servizio Tributi annualmente la lettura dei contatori delle singole utenze presenti all'interno del condominio, regolarmente immatricolati e sigillati, indicando gli indirizzi cui inviare i bollettini di pagamento.**
- 6. Nel caso dell'impianto di tipo B, sarà cura del Comune operare una verifica attraverso la lettura del contatore condominiale ed individuare abusi ed irregolarità.**

### **C A P O III**

#### ***Impianti speciali***

#### **Articolo 30**

##### ***Idranti e bocche antincendio***

1. Le prese d'acqua e le diramazioni per idranti e bocche antincendio, devono essere isolate e indipendenti, non dal contatore, ed è vietato innestarvi qualunque diramazione.
2. I lavori sulla rete idrica sino alla valvola di intercettazione compresa e relativo alloggiamento verranno eseguiti esclusivamente dal Servizio Tecnico e la spesa relativa sarà a carico del richiedente, il quale anticiperà l'importo salvo successivo conguaglio.
3. Qualora si renda necessario alimentare una vasca di accumulo ad uso antincendio, la stessa deve essere derivata dall'impianto domestico o da altro impianto provvisto di contatore.
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

#### **Articolo 31**

##### ***Sigillatura***

1. Le valvole di chiusura degli idranti e bocche antincendio verranno munite di sigilli posti dal Servizio Tecnico.
2. Solo in caso d'incendio l'utente potrà aprirle e servirsene con l'obbligo di darne avviso per iscritto al Comune entro gli otto giorni successivi, affinché quest'ultimo provveda alla risigillatura.

#### **Articolo 32**

##### ***Contratto di fornitura***

Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente deve stipulare un apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.

#### **Articolo 33**

##### ***Canone anticipato***

Per le forniture di cui all'art. 33 dovrà essere corrisposto dall'utente, alla stipulazione del contratto, un canone annuo anticipato nella misura stabilita pari al costo fisso del servizio.

#### **Articolo 34**

##### ***Penalità per manomissione***

Qualunque manomissione nell'uso degli idranti e bocche d'incendio comporta da parte dell'utente il versamento di una indennità a favore del Comune equivalente al prezzo del canone annuo di sei bocche antincendio o idranti, oltre al rimborso dei danni subiti dal Comune e delle spese da sostenersi per il ripristino.

#### **Articolo 35**

##### ***Divieto di derivazioni***

1. E' vietato derivare acqua dalle fontanelle pubbliche con tubazioni fisse o mobili per addurle fuori dal loro pozzetto di scarico (salvo l'uso d'acqua per opere di somma urgenza, piccoli incendi ecc.).
2. Il Comune si riserva a carico di chi danneggiasse o ne impedisse il regolare funzionamento eventuali azioni di legge.

## **C A P O I V**

### ***Pagamento corrispettivi, penali controversie, rimborsi, esenzioni, interventi***

#### **Articolo 36**

##### ***Fatturazione e pagamenti***

1. La fatturazione è annuale; il Comune può variarne la periodicità.
2. Le fatture / bollette, devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.
3. Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento.
5. Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture/bollette, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura.
6. Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione dell'utenza fissati dalle tariffe in vigore.
7. Trascorsi sessanta giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che l'utente abbia provveduto a saldare la morosità, il Comune ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di revocare unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.
8. In ogni caso, il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito, comprese le spese di sospensione.
9. Qualora il contratto sia stato revocato, per riattivare la concessione l'utente moroso, oltre al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione e di tutte le altre somme a credito del Comune, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri; tale disposizione si applica anche quando la richiesta di allaccio, per la medesima unità, venga presentata da un familiare convivente o da un erede dell'utente moroso.
10. Il Comune può stabilire in particolari circostanze, così come previsto dal regolamento generale delle entrate comunali, rateazione nei pagamenti delle bollette.

#### **Articolo 37**

##### ***Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto***

1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:
  - a-quando specificatamente previsto da un contratto di tipo interrompibile;
  - b-quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
  - c-quando non venga regolarmente pagata la fattura;
  - d-quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
  - e-qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
  - f-quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;
  - g-quando l'immobile non è allacciato alla pubblica fognatura in zone servite dalla rete stessa o nel caso del mancato rispetto di norme, anche regolamentari, relative agli allacci alla rete fognaria;
  - h-in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di altre norme legge.
2. Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.
3. In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
4. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di inadempienze come previste agli artt. 5, 6, 7, 8, 20, 29, 30, 36 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento.
5. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.
6. In caso di violazione degli art. 8 e 36 o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.

## **Articolo 38**

### ***Rimborsi***

1. Il rimborso del canone o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio Tributi su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dall'avvenuto pagamento e deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento.

## **Articolo 39**

### ***Somministrazioni straordinarie e speciali***

Per somministrazioni d'acqua straordinarie o per usi speciali verranno stipulate di volta in volta delle tariffe da concordarsi e da stabilirsi con delibera di Giunta Comunale.

## **Articolo 40**

### ***Consumi eccezionalmente elevati***

Qualora per guasti e perdite dell'impianto a valle del contatore, si verificano consumi eccezionalmente elevati, all'utente che dimostri l'esistenza di un guasto che abbia causato elevate perdite d'acqua e che non sia imputabile a sua grave negligenza, può essere concessa, su richiesta motivata e solo per una volta, il pagamento di un corrispettivo calcolato sulla media dei consumi degli ultimi due semestri.

## **Articolo 41**

### ***Prelievi abusivi e sanzioni***

1. Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi o in modo difforme da quanto previsto dal contratto di concessione e dal presente Regolamento, è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.
2. Quando l'utilizzo abusivo avvenga usufruendo di un'utenza "disdettata" oppure "chiusa" con opposizione di sigilli o quando vengono "rimossi" o "manomessi i sigilli del contatore o della saracinesca", il Comune dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti con denuncia all'Autorità Giudiziaria, è tenuto al pagamento di una sanzione determinata con le seguenti modalità:
  - a- una somma pari ai canoni non corrisposti determinati secondo quanto previsto dall'art. 20;
  - b- una sanzione del 50% sulle somme di cui al punto precedente.
3. Sulle sole somme di cui alla lettera a), l'interesse nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente.
4. Il numero dei componenti da prendere in considerazione per determinare il canone dovuto viene così distinto:
  - a) utenze di soggetti residenti- il numero dei componenti è quello max risultante dai dati forniti dall'anagrafe del Comune negli ultimi cinque anni;
  - b) utenze di soggetti non residenti- il numero dei componenti viene determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

<b><i>Da mq.</i></b>	<b><i>A mq.</i></b>	<b><i>Componenti</i></b>
<b><i>0</i></b>	<b><i>30</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b><i>31</i></b>	<b><i>50</i></b>	<b><i>2</i></b>
<b><i>51</i></b>	<b><i>70</i></b>	<b><i>3</i></b>
<b><i>71</i></b>	<b><i>90</i></b>	<b><i>4</i></b>
<b><i>91</i></b>	<b><i>110</i></b>	<b><i>5</i></b>
<b><i>111 ed oltre</i></b>	<b><i>/</i></b>	<b><i>6</i></b>

## **Articolo 42**

### ***Contestazioni delle infrazioni***

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate e verbalizzate, anche d'Ufficio, dal personale del Servizio Tecnico e/o del Servizio Tributi e/o della Polizia Municipale e/o da altre Forze di Polizia operanti nel territorio; tali verbali devono essere notificati ai trasgressori per averne legale conoscenza.
2. Ogni infrazione rilevata comporta l'obbligo per il Servizio Tecnico di sospendere la fornitura dell'acqua.

## **Articolo 43**

### ***Vertenze***

1. Per qualsiasi comunicazione o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi per iscritto al Comune.
2. Non saranno riconosciuti reclami o comunicazioni fatte in qualsiasi altro modo o sede.
3. La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà devoluta alle competenti Autorità Giudiziarie.

## **Articolo 44**

### ***Elezione di domicilio***

1. L'utente, a tutti gli effetti del presente Regolamento e ad ogni fine contrattuale, elegge il proprio domicilio nel luogo dove viene fornita l'acqua.
2. Per il recapito delle bollette o di altre comunicazioni l'utente può indicare un indirizzo diverso da quello in cui avviene la fornitura, restando unico responsabile dell'eventuale mancato ricevimento delle bollette o delle comunicazioni a tali indirizzi inviati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. L'utente può inoltre indicare il recapito telefonico.

## **C A P O V**

### ***Disposizioni finali***

## **Articolo 45**

### ***Sovrintendenza generale e funzioni***

1. La gestione dell'Acquedotto Comunale è presieduta dal Responsabile del Servizio, ai sensi di legge, il quale può delegare le funzioni ad un Responsabile di procedimento.
  1. Alla lettura e registrazione dei consumi sono incaricati appositi dipendenti, all'uopo autorizzati, come previsto dal precedente art. 22.
  2. Il personale che procede alla lettura dei contatori o che debba comunque accedere alle proprietà private è munito di apposita tessera di riconoscimento.

## **Articolo 46**

### ***Normativa di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme e le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

## **Articolo 47**

### ***Foro competente***

Per ogni controversia fra Comune ed utente è competente esclusivamente l'Autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

## **Articolo 48**

### ***Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2013.
2. Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia previste dal Comune, in contrasto col presente Regolamento.